

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], nato in [OMISSIS] il [OMISSIS],

rappresentato e difeso da se medesimo, avverso la decisione prot. 284-BS/15 emessa il 4 dicembre 2019, depositata e notificata il 17 febbraio 2020 con la quale il Consiglio distrettuale di disciplina forense di Brescia ha irrogato la sanzione disciplinare della censura;

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Antonino Galletti svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'avvocato [RICORRENTE] del Foro di Brescia è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere del fatto di cui al seguente capo di incolpazione:

“Per essere venuto meno ai generali doveri di lealtà correttezza, dignità, probità, decoro, diligenza e competenza, con ciò violando gli artt. 9 e 24 del Nuovo Codice Deontologico, già artt. 5, 6 e 37 Vecchio C.D. ed in particolare:

1) Per aver proposto un ricorso per decreto ingiuntivo ed un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Brescia R.G. n. [OMISSIS]/13 e le successive procedure esecutive nei confronti del proprio cliente [AAA] per il pagamento delle proprie prestazioni professionali nelle more del mandato conferito senza previa rinuncia a tutti gli incarichi ricevute, con ciò violando l'art. 34 del Nuovo Codice Deontologico Forense già art. 46 C.D.F.

Fatti commessi in Brescia dall'8 aprile 2013 al 4 maggio 2016.

2) Per aver assunto un incarico professionale in favore del rag. [BBB] contro il proprio ex cliente [AAA] depositando il ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo R.G. n. [OMISSIS]/14 avanti il Tribunale di Brescia e promuovendo successivamente l'azione esecutiva mobiliare R.G.E. n. [OMISSIS]/14 avanti il Tribunale di Brescia, senza che fosse trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale, con ciò violando l'art. 68 comma 1 del Nuovo Codice Deontologico Forense già art. 51 C.D.F.

Fatti commessi in Brescia dall'8 aprile 2013 fino al 29 gennaio 2016.”.

Il procedimento ha tratto origine dall'esposto, depositato in data 28 maggio 2014 presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia dal sig. [AAA] nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE].

L'esponente, cliente dell'Avv. [RICORRENTE], lamentava, in particolare, che questi avesse agito nei suoi confronti in via giurisdizionale con un decreto ingiuntivo, per il recupero di crediti professionali, senza la previa rinuncia a tutti gli incarichi ricevuti dal medesimo assistito.

Lamentava, altresì, che l'Avv. [RICORRENTE] avesse assunto la difesa di altro soggetto, agendo nei suoi confronti, mediante ricorso ex art. 702 c.p.c., senza che fosse trascorso

almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

All'esito della fase istruttoria preliminare e dopo la richiesta del Consigliere Istruttore di approvare il capo di incolpazione, la sezione disciplinare competente disponeva in conformità, deliberando il rinvio a giudizio disciplinare e citando l'Avv. [RICORRENTE] per l'adunanza del 4 dicembre 2019.

Alla adunanza del 4 dicembre 2019, il CDD, chiusa la fase dibattimentale disciplinare, riteneva provati i fatti di cui ai capi di incolpazione e per l'effetto applicava la sanzione disciplinare della censura.

Il CDD ha ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare dell'incolpato per le seguenti motivazioni.

Con riferimento al capo 1) il CDD ha ritenuto che l'Avv. [RICORRENTE] abbia violato la previsione di cui all'art. 24 del Codice deontologico forense per aver proposto, in data 12 novembre 2013, un ricorso per decreto ingiuntivo ed un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Brescia R.G. n. [OMISSIS]/2013 e le successive procedure esecutive nei confronti del cliente, sig. [AAA], per il pagamento delle proprie prestazioni professionali mentre che era ancora incaricato dello svolgimento di alcuni mandati professionali conferitigli dal cliente stesso.

A supporto della decisione il CDD ha richiamato anche il mandato conferito dall'[AAA] nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. [OMISSIS]/2012 con la nomina a difensore di fiducia effettuata ai Carabinieri di Vobarno in data 19 dicembre 2012 poi revocata in data 5 febbraio 2014.

Il CDD ha ritenuto dunque priva di pregio la tesi difensiva mediante la quale l'Avv. [RICORRENTE] ha sostenuto che egli avrebbe comunicato verbalmente al cliente la rinuncia al mandato a far data dal 16 marzo 2012 allorquando incontrava il sig. [AAA] presso il proprio studio; rinuncia poi formalizzata con lettera raccomandata del 12 novembre 2012.

Il CDD ha confutato questa tesi, affermando l'assenza di un atto formale di rinuncia agli incarichi, tal non potendosi considerare la mera raccomandata invocata dall'Avv. [RICORRENTE] dalla lettura della quale si evince il solo riferimento ad accordi relativi al pagamento delle prestazioni professionali, concordate in data "16 marzo ed il 30 marzo" e alla "astensione da ogni attività professionale" sino a quando non fosse intervenuto il pagamento richiesto.

Con riferimento al capo 2, il CDD ha ritenuto provata documentalmente la violazione della fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 68 del Codice deontologico forense.

Il sig. [AAA], in data 5 febbraio 2014, aveva revocato l'incarico all'Avv. [RICORRENTE] nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. [OMISSIS]/2012 e l'Avv. [RICORRENTE], dopo solo due mesi, intraprendeva azione giudiziale contro l'ex cliente, per il recupero dei

crediti professionali del rag. Valter [BBB] mediante deposito, in data 8 aprile 2014, di ricorso per decreto ingiuntivo.

Il CDD ha ritenuto non contestabile la circostanza oggettiva e documentale che non fosse ancora trascorso "*almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale*", richiesto dalla norma disciplinare contestata.

A conforto di questa tesi il CDD ha richiamato la memoria depositata dall'Avv. [RICORRENTE] comprovante le numerose azioni esecutive intraprese nei confronti dell'[AAA] per il recupero del credito, almeno sino all'udienza del 29 gennaio 2016, con ciò rafforzandosi il convincimento dell'organo disciplinare circa la violazione del divieto di cui al comma 1 dell'art. 68 CDF, in quanto l'Avv. [RICORRENTE] avrebbe potuto intraprendere azioni nei confronti della parte ex assistita solo dopo il mese di febbraio 2016 (ovvero all'esito del biennio decorrente dal febbraio 2014).

Circa, poi, il trattamento sanzionatorio, il CDD ritenuto applicabile la disciplina che ha individuato in quella riferibile al momento di commissione dell'illecito (disciplina previgente alla legge n. 247 del 2012) in quanto più favorevole all'incolpato, stante, in quel regime, la mancata tipizzazione delle condotte e delle sanzioni, lasciandosi così maggior discrezionalità al giudice della disciplina e, in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza, ai fini della determinazione della entità della sanzione, il comportamento complessivo dell'incolpato, ha ritenuto congruo applicare la sanzione disciplinare della censura.

L'Avv. [RICORRENTE] ha proposto, in proprio, tempestiva impugnazione avverso il suddetto provvedimento del CDD di Brescia con il quale è stata applicata a suo carico la sanzione disciplinare della censura ed ha chiesto al Consiglio Nazionale Forense di annullare la decisione e, per l'effetto, la sanzione disciplinare della censura.

Il ricorso, dopo una breve ricostruzione del fatto attraverso la quale l'Avv. [RICORRENTE] ha sostenuto la tesi difensiva della rinuncia agli incarichi – avvenuta verbalmente e senza formalità in data 16 marzo 2012 e poi comunicata mediante raccomandata il 12 novembre 2012 – che avrebbe destituito di fondamento gli addebiti mossi, si articola nei seguenti motivi.

1. Erronea applicazione delle norme. Con il **primo motivo di ricorso** l'Avv. [RICORRENTE] sostanzialmente ha negato la sussistenza delle violazioni deontologiche addebitate sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, sostenendo che egli avesse rinunciato agli incarichi conferiti dal sig. [AAA] - esponente nel procedimento disciplinare svolto dinanzi al CDD - a far data dal 16 marzo 2012 e che, pertanto, successivamente "non esisteva alcun mandato da rinunciare".

2. Violazione del contraddittorio. Con il **secondo motivo di gravame**, l'Avv. [RICORRENTE] ha censurato il fatto che il CDD abbia posto a fondamento della decisione

assunta l'esistenza del procedimento penale recante R.G.N.R. [OMISSIS]/2012 per il quale era stato officiato con nomina del 19 dicembre 2012, poi revocata il 5 febbraio 2014, non avendo potuto difendersi sul punto con conseguente violazione del principio del contraddittorio dal momento che la mancata attività difensiva in ambito penale non è stata contestata nei capi di incolpazione.

3. Violazione del principio *ne eat iudex extra petita partium*. Con il **terzo motivo di impugnazione**, il ricorrente ha lamentato la violazione del principio del richiesto e del pronunciato ex art. 112 c.p.c. per aver il giudice disciplinare utilizzato a base del proprio convincimento un fatto non oggetto di contestazione.

Ha concluso quindi l'Avv. [RICORRENTE], chiedendo al Consiglio Nazionale Forense di accertare il suo comportamento quale conforme ai principi di correttezza, lealtà dignità, probità e decoro e, conseguentemente, "riformare e, pertanto, annullare la sentenza impugnata".

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Appare doveroso innanzitutto evidenziare come il procedimento disciplinare forense dinanzi al CDD abbia natura amministrativa e speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell'ordinamento forense, e si concluda con un provvedimento amministrativo sanzionatorio (e non già con una sentenza come più volte ripetuto nel ricorso) avverso il quale è possibile interporre ricorso giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.

Tanto doverosamente premesso, per pregiudizialità logica, devono dapprima essere esaminate le sollevate eccezioni difensive relative alla dedotta nullità della decisione del CDD per la violazione del principio del contraddittorio e per la violazione del principio della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (ex art. 112 c.p.c.) di cui ai motivi di ricorso nn. 2 e 3.

Al riguardo, appare evidente al Collegio che il richiamo al procedimento penale da parte del CDD è stato meramente funzionale alla motivazione del provvedimento sanzionatorio assunto, ma non è stato ritenuto un fatto specifico da addebitare.

Non v'è stata dunque una diversa qualificazione del fatto ovvero "contestazioni nuove".

La difformità tra contestato e pronunciato si verifica nelle ipotesi di c.d. "decisione a sorpresa", ovvero allorché la sussistenza della violazione deontologica sia riconosciuta per un fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell'originaria contestazione.

Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l'effettività del contraddittorio sul

contenuto dell'accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 20 dicembre 2022 ed anche: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 3 dicembre 2022; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 25 giugno 2022.

Deve però escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell'eterogeneità rispetto a quello contestato. La nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l'incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l'individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate: cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 15 dicembre 2022.

Nell'ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all'esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e di evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicitare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell'incolpazione, che non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 1 giugno 2022 e Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022).

In riferimento al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti disciplinari, la violazione della necessaria correlazione tra addebito contestato e sentenza non sussiste quando l'incolpato, attraverso l'iter processuale, abbia avuto comunque conoscenza dell'addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 7 luglio 2021) e nella fattispecie non può dubitarsi del fatto che l'Avv. [RICORRENTE] abbia potuto svolgere appieno le sue difese e rappresentare in sede procedimentale le ragioni a sostegno della ritenuta legittimità della condotta censurata.

In ordine poi alla ricostruzione dei fatti operata dal CDD deve riaffermarsi la giurisprudenza di questo Collegio in materia di libero convincimento, laddove anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il ragguaglio convincimento risulti – come in concreto è avvenuto

nella fattispecie – da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 248 del 15 dicembre 2022).

In ordine alle violazioni deontologiche ritenute sussistenti dal CDD deve confermarsi la violazione dell'art. 9 (*Dovere di dignità, probità, decoro e indipendenza*) del Codice Deontologico vigente ed, infatti, i concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l'agire degli avvocati, e mirano a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella figura dell'avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività: cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 luglio 2015, n. 105; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 112. Anche la Corte di Cassazione ha chiarito che le norme del Codice deontologico che elencano i comportamenti che il professionista deve tenere nei rapporti con i colleghi, la parte assistita, la controparte, i magistrati e i terzi, costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, previsti in via generale dalla legge professionale e dallo stesso Codice, sicché la loro inosservanza si traduce inevitabilmente nella violazione di tali doveri, la quale non richiede un autonomo accertamento, a meno che non sia contestata in relazione a comportamenti diversi da quelli specificamente riconducibili alle predette disposizioni: cfr. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 13167 del 17 maggio 2021.

Deve altresì confermarsi la violazione dell'art. 24 (*Conflitto di interessi*) del Codice Deontologico vigente, stante la considerazione che il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato, ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 25 ottobre 2021).

In ordine alla violazione dell'art. 68 (*Assunzione di incarichi contro una parte già assistita*) del Codice Deontologico vigente, la giurisprudenza di questo Collegio che in questa sede deve essere confermata ha già statuito che l'Avvocato non può, né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall'utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto non è soggetto ad alcun limite temporale se l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l'altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4) (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 17 ottobre 2022).

La ratio dell'art. 68, co. 1, CDF va ricercata nella tutela dell'immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso, né opportuno che un Avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescindendo anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un *petitum* diverso, scaturisca da un identico rapporto, a nulla rilevando un'eventuale differenza tra difesa formale e difesa sostanziale basata sulla distinzione tra parte assistita (*recte*, parte della quale si spende processualmente il nome) e cliente (*recte*, colui che dà l'incarico, e che normalmente paga): Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 11 ottobre 2022.

Del resto, secondo la Corte di Cassazione, non importa stabilire se sussista o meno la prova del conferimento formale del mandato o dell'assolvimento di un'attività, quanto piuttosto se l'avvocato abbia svolto – come in concreto nella fattispecie è stato documentato – un'attività di assistenza, anche soltanto formale: Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 22729 del 20 luglio 2022.

L'Avv. [RICORRENTE] poi non contesta la sussistenza in concreto dell'elemento psicologico (volontarietà o comunque consapevolezza) che deve corroborare la condotta disciplinarmente rilevante per il quale comunque è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "suitas" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie: cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 17 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense,

sentenza n. 105 del 25 giugno 2022; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 13 giugno 2022.

Per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità: cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 1° febbraio 2021.

Da ultimo, circa il regime applicabile e la determinazione della sanzione, le condotte disciplinarmente rilevanti addebitate al ricorrente integrano, a parere del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia, la violazione dei precetti di cui agli artt. 9 (*Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*), 24 (*Conflitto di interessi*) e 68 (*Assunzione di incarichi contro una parte già assistita*) comma 1 del Codice Deontologico Forense vigente e perciò è stata irrogata la sanzione della censura.

Al riguardo va considerato che le violazioni dei precetti contenuti nella previsione di cui all'art. 9 CDF non sono assistite da sanzione disciplinare tassativamente individuata, dovendosi aver riguardo al principio elaborato da questo Consiglio (e fatto proprio dalla Suprema Corte della legittimità) in merito alla tendenziale tipicità dell'illecito disciplinare, laddove il Consiglio ha avuto ad affermare che *“Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”*: cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 12 giugno 2019; in senso conforme: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 23 aprile 2019; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2018, n. 224; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 27 Dicembre 2018).

Del pari, la Suprema Corte ha avuto ad affermare che *“Il nuovo Codice Deontologico*

Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, «per quanto possibile» (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata «descrizione» di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui «la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza»»: cfr. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017; Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 17115 dell'11 luglio 2017. In senso conforme: ex multis, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139.

L'art. 24 del Codice Deontologico Forense in vigore prevede che per la violazione dei precetti di cui ai commi 1, 3 e 5 possa essere irrogata la sospensione da uno a tre anni e, per la violazione di cui al comma da 2 e 4, la censura.

L'art. 68 del Codice Deontologico Forense in vigore prevede che per la violazione dei precetti di cui ai commi 1 e 4 possa essere irrogata la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi e, per la violazione di cui ai commi 2, 3 e 5, la sospensione da uno a tre anni.

Dunque, il CDD ha fatto buon uso, a tutto vantaggio dell'Avv. [RICORRENTE], del potere riservato agli organi disciplinari di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto.

In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze - soggettive e oggettive - nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 1 giugno 2022).

Il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all'incolpato ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del *tempus regit actum*). Tuttavia, in sede di Legittimità può prescindere dall'effettiva qualificazione di quale sia il sistema - attuale o previgente - più favorevole allorché il Giudice disciplinare si sia limitato ad applicare una normativa corrispondente ad entrambi i sistemi ed a scegliere la sanzione entro i limiti di graduazione

previsti sia dalla disciplina previgente che da quella successiva, anche al di là del riferimento ad eventuali aggravanti: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 29 aprile 2022).

Il Consiglio, nel condividere la motivazione del CDD a sostegno della sanzione irrogata, ritiene tale sanzione senz'altro congrua ed adeguata alla gravità delle condotte e, del resto, l'Avv. [RICORRENTE] nel ricorso non ha svolto al riguardo alcuna specifica censura, limitandosi nei tre motivi di ricorso a contestare la sussistenza in punto di fatto delle dedotte violazioni disciplinari e la violazione di regole procedurali, senza contestazioni specifiche circa l'entità della sanzione in concreto irrogata.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37,

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2023.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 25 luglio 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà